



## TRIBUNALE DI ROSSANO

### SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - DOTT. GIUSEPPE D'ALITTO | PRESIDENTE   |
| - DOTT. GUGLIELMO MANERA  | GIUDICE      |
| - DOTT. AMBROGIO COLOMBO  | GIUDICE REL. |

ha emesso il seguente

### DECRETO

nel procedimento iscritto al numero d'ordine  $\dot{\text{A}}$  .. /2010 R.G. V.G.,

tra

$\dot{\text{A}}$   $\dot{\text{A}}$   $\dot{\text{A}}$  .., rappresentata e difesa dall'avv.  $\dot{\text{A}}$   $\dot{\text{A}}$  ;

e

$\dot{\text{A}}$   $\dot{\text{A}}$  .., rappresentato e difeso dall'avv.  $\dot{\text{A}}$   $\dot{\text{A}}$  .;

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 06 novembre 2012;

### PREMESSO

che, con ricorso del 21.07.2010  $\dot{\text{A}}$   $\dot{\text{A}}$   $\dot{\text{A}}$   $\dot{\text{A}}$  , coniuge separata di  $\dot{\text{A}}$  .., chiedeva nei confronti di quest'ultimo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 709 *ter* c.p.c. e, segnatamente, di ammonirlo al rispetto degli obblighi di mantenimento previsti in sede di separazione consensuale, con condanna, ai sensi del medesimo articolo, al risarcimento del danno;

che parte ricorrente esponeva che il  $\dot{\text{A}}$  , obbligato al versamento di  $\text{p}$  350,00 al mese a titolo di assegno di mantenimento, dalla fine del 2009 ha iniziato a non ottemperare compiutamente a tale obbligo, disinteressandosi, peraltro, della prole;

che si costituiva il resistente chiedendo il rigetto delle altrui pretese;

che, nel corso del procedimento, si tentava senza buon esito un bonario componimento della controversia;

che si provvedeva ad investire i servizi sociali competenti al fine di compiere opera di monitoraggio in merito alla situazione rappresentata in ricorso;

che si procedeva ad acquisire informative anche dalla Guardia di Finanza e dall'Inps;

che all'audienza del 06.11.2012, mutato il relatore, questo Collegio si riservava di provvedere;

### OSSERVA

La lunga istruttoria compiuta ed il monitoraggio operato dai competenti servizi sociali ha consentito di rilevare (cfr. informativa del 02.03.2012) che la conflittualità tra la madre e il padre si è stemperata, non ravvisandosi situazioni tali da mettere a rischio la serenità delle minori. È emerso ancora che le piccole hanno nel padre un buon riferimento affettivo.

Sotto tale profilo non è dunque ravvisabile alcun comportamento meritevole di ricevere le sanzioni di cui all'art. 709 *ter* c.p.c.

Residua l'inadempimento del resistente rispetto al versamento dell'assegno di mantenimento, inadempimento che deve ritenersi, allo stato, persistente.

Al riguardo, parte ricorrente assume che il mancato versamento delle somme dovute a titolo di mantenimento rientri pacificamente (cfr. pag. 4 del ricorso introduttivo) tra gli inadempimenti suscettibili di essere sanzionati a norma della disposizione sopra citata.

Tale assunto non è condivisibile dovendosi invece affermare che l'art. 709 *ter* c.p.c. non consente di punire l'eventuale inadempimento degli obblighi di natura patrimoniale, non solo nei confronti della prole, ma anche nei confronti dell'altro coniuge atteso che la norma in parola fa riferimento solo ed esclusivamente ai genitori.

Del resto tale conclusione, in un primo momento non accolta dalla giurisprudenza di merito ha trovato il pieno avallo della stessa (cfr., *ex multis*, C. App. Caltanissetta ord. 8 marzo-03 maggio 2012; C. App. Bologna decr. 05.10.2007; Trib. Bologna decr. 19.06.2007; Trib. Reggio Emilia ord. 04.07.2007; decr. 10.05.2007; Trib. Modena ord. 29.01.2007 e 07.04.2006).

A tale impostazione aderisce, in modo convinto, il Collegio, ritenendola maggiormente in linea con la *ratio* sottesa alla disposizione in esame nonché coerente con una logica esegetica di sistema.

Del resto (come già osservato peraltro da C. App. Caltanissetta ord. 8 marzo-03 maggio 2012 cit.) la stessa Suprema Corte, sin dal primo degli arresti con i quali si è occupata della norma in parola, ha fornito una ricostruzione dell'istituto che maggiormente aderente con l'opzione ermeneutica qui sposata.

Il Giudice di Legittimità, in merito all'art. 709 ter c.p.c., ha infatti affermato che *l'oggetto della procedura attiene alle controversie insorte in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità di affidamento: da un lato, dunque, conflitto tra i genitori sulle questioni di maggiore interesse, ai sensi dell'art. 155 c.c., comma 3, (la scelta della scuola, un intervento medico sul minore, ecc.), ma pure - è da ritenersi - di "ordinaria amministrazione", espressione evidentemente usata in modo atecnico dal legislatore, non riferendosi ai soli rapporti patrimoniali (il modo in cui il minore si veste, gli spettacoli cui può assistere, ecc...), dall'altro, controversie sulla "interpretazione" dei provvedimenti del giudice, che potrebbero condurre (non ad una modifica, ma) ad una più precisa determinazione e specificazione.*

*Tali provvedimenti [í ]ö coinvolgono òi diritti fondamentali dell'individuo (dovere - diritto dei genitori di mantenere, educare, istruire i figli, e correlativi diritti del figlio stesso), non assumendo contenuto decisorio, ma attenendo piuttosto al controllo esterno sulla potestà [í ].*

*Ma l'art. 709 ter c.p.c., prevede ulteriori possibilità di intervento del giudice. Egli "in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore" od ostacolino il corretto esercizio delle modalità di affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore: effetto evidentemente analogo a quello perseguito con la procedura di cui all'art. 710 c.p.c., (e, sotto il profilo sostanziale, va pure ricordato l'art. 155 ter c.c.). A ben vedere, tale intervento va riguardato come una specificazione volta alla modifica delle condizioni di separazione, divorzio, o di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, ove sopravvengano mutamenti di circostanze, alla base dei provvedimenti già assunti. Il mutamento si concretizza proprio nel comportamento dei genitori, gravemente inadempiente, pregiudizievole al minore o impeditivo dell'esercizio delle modalità di affidamento.*

*Ancora, il Giudice può ammonire il genitore inadempiente o condannarlo al pagamento di una sanzione amministrativa, nonché disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore o dell'altro genitore.ö (così, Cass. n. 21718/2010).*

Ed invero, l'art. 709 ter c.p.c. si fa carico del problema, molto rilevante nella pratica, dell'attuazione coattiva dei provvedimenti a carattere non patrimoniale di affidamento dei minori. Il procedimento in parola è stato peraltro inserito dalla l. n. 54 del 2006, in concomitanza che ha introdotto l'affido condiviso, con il

precipuo scopo di fornire un agile e specifico strumento per la soluzione di conflitti tra genitori, riguardo ai figli, che, a seguito della nuova normativa, potrebbero presentarsi con maggiore frequenza.

Si pensi, ovviamente, non solo e non tanto all'affidamento e/o alla collocazione dei figli in senso proprio, ma anche e soprattutto a quella variegatissima gamma di disposizioni che vanno sotto il nome di diritto di visita e che servono ad assicurare, nel prioritario interesse del minore, la continuità dei rapporti col genitore non affidatario (la frequentazione del figlio durante i *week ends* e durante i periodi festivi; l'individuazione di più frequenti momenti di contatto infrasettimanali, la condivisione di certe scelte e di certe responsabilità educative; le ipotesi di allontanamento dei figli dal luogo di residenza stabilito dall'Autorità Giudiziaria in mancanza del consenso dell'altro genitore e in assenza di autorizzazione giudiziaria; il rifiuto del genitore collocatario di far fruire all'altro il diritto di visita, eccí ).

In passato, in caso di inosservanza di questi obblighi ben poco era possibile fare per ottenerne il rispetto, se non chiedere qualche modifica punitiva delle condizioni di affidamento, o ricorrere al poco efficace strumento penale (art. 570 c.p. e 12 *sexies* l. n. 74 del 1987). Naturalmente il problema, in mancanza di un'adeguata disciplina, sarebbe rimasto assolutamente immutato anche sotto il nuovo regime dell'affidamento condiviso, ed anzi avrebbe finito con l'aggravarsi inesorabilmente.

Molto opportunamente, il nuovo art. 709 *ter*, comma 2, c.p.c. introduce un vero e proprio sistema progressivo di misure coercitive indirette, volte ad assicurare il rispetto di tutti i provvedimenti in senso lato di affidamento, istruzione ed educazione dei minori. Lo scopo del Legislatore del 2006 era infatti quello di introdurre strumenti di coazione, prefigurando sanzioni come conseguenza dell'inadempimento di un'obbligazione civile al chiaro scopo di indurre l'obbligato ad adempiere.

L'esigenza sottesa all'art. 709 *ter* c.p.c. era, dunque, quella di prevedere uno strumento *ad hoc* per la soluzione di conflitti genitoriali suscettibili di presentarsi con maggiore incidenza nel regime dell'affido condiviso e non avrebbe avuto ragione di estendere la tutela in ambiti già adeguatamente presidiati da altre disposizioni del nostro ordinamento.

A ben vedere, infatti, per la verifica e l'eventuale sanzione di eventuali inadempimenti di carattere meramente patrimoniale, l'ordinamento predispone diversi e più specifici strumenti di tutela. Innanzitutto i provvedimenti patrimoniali in parola costituiscono di per sé titoli esecutivi che legittimano l'avvio della procedura esecutiva ordinaria. Essi, inoltre, godono già di una solida tutela privilegiata attraverso i tipici strumenti del sequestro (art. 156, co. 6, c.c.; art. 8, co. 7, l. n. 898/1970), dell'ordine di pagamento con distrazione del reddito ex art. 156, co. 6, c.c. ed ex art. 8, co. 3, l. n. 898/1970, ad essi deve, poi, deve essere aggiunto il procedimento di cui all'art. 148 c.c.

Aggiungasi che la stessa l. n. 54/2006, che all'art. 2, ha introdotto nel c.p.c. la norma in questione, al successivo art. 3 ha espressamente previsto che, in caso di violazione degli obblighi di natura economica, debba aversi riguardo all'art. 12 *sexies* l. n. 898/1970 a mente del quale si applicano le pene di cui all'art. 570 c.p. al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma dell'art. 5 e 6 della medesima legge.

Ritiene, pertanto, il Collegio che le questioni afferenti al mancato, ritardato o incompleto pagamento dell'assegno di mantenimento e, dunque, le violazioni degli obblighi di natura prettamente economica, esulano dall'ambito di operatività del procedimento regolato dall'art. 709 *ter* c.p.c.

Esclusa, dunque, nella specie, la configurabilità di addebiti di tipo diverso rispetto a quelli meramente economici e patrimoniali, e non essendosi prospettata, né ravvisata in concreto, una relazione tra il mancato versamento dell'assegno con taluna delle questioni rientranti sotto l'ombrello dell'articolo testé richiamato, il ricorso della A. non può essere accolto.

La natura del procedimento, i peculiari interessi ad esso sottesi, la natura della controversia, nonché l'obiettiva controvertibilità, al momento della proposizione del ricorso, della questione relativa al possibile oggetto del procedimento che qui ci occupa, giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Rossano, visto l'art. 709 *ter* c.p.c. così provvede:

- a. rigetta il ricorso proposto da í í í ... nei confronti di í í ;
- b. compensa integralmente le spese di lite.

*Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale, riunitasi in Rossano il 13.11.2012.*

**IL GIUDICE EST.**  
**DOTT. AMBROGIO COLOMBO**

**IL PRESIDENTE**  
**DOTT. GIUSEPPE DALITTO**